

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE ..... E  
“.....” PER LA GESTIONE DELLA CASA DI QUARTIERE “ .....  
.....” IN VIA ..... BOLOGNA

In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. N. .... /2025 esecutiva ai sensi di legge

tra

Il Comune di Bologna - Quartiere ..... - (cod. fisc. 01232710374) nel seguito denominato “Quartiere”, legalmente rappresentato da ....., domiciliato per la sua carica in via .....- Bologna, presso la sede del Quartiere, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore nominato con atto del Sindaco P.G. n. ....

e

l'Associazione ..... (C.F. ....) (in caso di ATS aggiungere: quale capofila dell'Associazione temporanea di scopo costituita con Atto Registrato n° ...del..., allegato alla presente Convenzione ) in seguito denominata “Gestore”, con sede legale a ....., in Via ....., legalmente rappresentata da..... ;

Premesso che

- la rete delle Case di Quartiere nasce dall'evoluzione del sistema dei centri sociali autogestiti dagli anziani, caratterizzati da una presenza radicata e diffusa sul territorio. Dopo la riforma dei Quartieri del 2016, che ha ridefinito i quartieri quali aree con una popolazione media di 60000 abitanti, le Case di Quartiere rappresentano una infrastruttura fondamentale per il lavoro di prossimità quali luoghi sempre più trasversali, intergenerazionali e interculturali di creazione di benessere, coesione e solidarietà tra le persone e le comunità;
- mediante delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019, è stato avviato il Percorso verso le Case di Quartiere per un welfare di comunità e sono stati definiti gli indirizzi per l'implementazione del nuovo modello gestionale;
- con successive delibere P.G. n. 42143/2020 e P.G. n. 249913/2020 la Giunta ha rispettivamente dettato ulteriori indirizzi per la costituzione delle Case di Quartiere, in particolare relativi alla governance, alla stipula delle convenzioni e all'attività di somministrazione e approvato lo schema di convenzione per la costituzione delle Case di Quartiere;
- con delibera di Giunta P.G. n. 427957/2022 è stato approvato il documento “Case di Quartiere: Percorso per un sistema unitario delle Case di Quartiere di Bologna 2022 - 2026”;
- con delibera di Giunta P.G. n. \_\_\_\_/2025 sono stati approvati gli indirizzi per la stipula delle convenzioni adeguatamente aggiornati e lo schema di convenzione per la gestione delle Case di Quartiere;

*NOTA: da inserire in base al percorso amministrativo adottato*

- *il Quartiere ha emanato apposito avviso pubblico e relativa documentazione, approvati con determinazione dirigenziale P.G. n. ....*
- *vista la relazione finale del percorso di progettazione condivisa, approvata con atto dirigenziale P.G. ....;*

si conviene quanto segue

#### Art. 1 – Finalità

1. Finalità della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere ..... quale struttura ibrida riconducibile al modello dell'amministrazione condivisa, infrastruttura a disposizione della comunità pensata per agevolare le persone nell'esercizio delle loro prerogative sociali, aperta e accessibile alla cittadinanza e volta a promuovere e favorire la partecipazione delle persone anziane e dei cittadini e delle cittadine in genere, al lavoro di comunità e alla cura del territorio.

2. La Casa di Quartiere rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza e, in particolare: *(Nota: inserire indirizzi specifici deliberati per la singola Casa)* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere \_\_\_\_\_, il Quartiere concede al Gestore in comodato d'uso gratuito, come previsto dagli atti richiamati in premessa, l'immobile sito in Via ....., così composto:

(ad es. n. .... edifici per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, area con destinazione ortiva, area esterna per usi comuni, ecc.)

il tutto come da planimetria allegata.

Gli spazi sopra indicati sono identificati al Catasto al Foglio ..... mappale .....

La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono descritti nel verbale di consistenza iniziale che sarà redatto entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In prossimità della scadenza della convenzione sarà redatto un verbale di consistenza finale.

Relativamente alle prescrizioni di legge in tema di efficienza energetica, le parti concordano di condividere le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica (A.P.E.) dell'immobile.

#### Art. 3 – Sede Legale

Il Gestore dovrà fissare la propria sede legale presso la Casa di Quartiere.

Altri soggetti che svolgono parte preponderante delle attività sociali nella Casa di Quartiere potranno fissarvi la propria sede legale previo assenso del Quartiere e del gestore.

#### Art. 4 – Rapporti con il Quartiere

1. Il soggetto Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma nel rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna, garantendo la funzione della Casa di Quartiere quale servizio sussidiario dell'Amministrazione comunale, autogestito e aperto al territorio e si impegna a gestire la Casa di Quartiere nell'ambito delle linee di indirizzo del Quartiere sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi, concordate periodicamente col Quartiere attraverso una coprogettazione costante e dinamica tra i gestori e gli uffici e servizi di Quartiere, coinvolgendo anche le altre Case di Quartiere e le realtà del territorio, al fine di inserire la programmazione della Casa di Quartiere all'interno del quadro più ampio di interventi e progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio promossi dal Quartiere.

2. Il Gestore della Casa di Quartiere, coordinandosi con l'Amministrazione, dovrà in particolare:

a) partecipare attivamente alla realizzazione di progetti sostenuti dal Quartiere, intensificando reti e relazioni funzionali al consolidamento del welfare di comunità e allo sviluppo socio-culturale della cittadinanza, nonché attivare sinergie con le altre realtà del territorio in armonia con gli indirizzi del Quartiere;

b) collaborare per la realizzazione di obiettivi e progetti comuni con le altre Case di Quartiere a livello di territorio e cittadino, partecipando alle sedi di coordinamento previste nell'ambito del progetto "Case di Quartiere";

c) partecipare attivamente, anche mettendo a disposizione spazi, ai percorsi e laboratori partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale ed ai tavoli istituzionali convocati dal Quartiere per lo sviluppo e la valorizzazione dei progetti e dei servizi di comunità da offrire alla cittadinanza nel territorio di riferimento;

d) partecipare attivamente mettendo a disposizione spazi per l'inserimento nella Casa di Quartiere di attività e servizi quali, ad esempio, quelli rispondenti alla sfera del welfare di prossimità nell'ambito dei finanziamenti europei PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027.

3. Il Quartiere si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente, per un massimo annuo di \_\_ giornate (*NOTA: tale limite va individuato in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo della Casa di Quartiere tenendo conto dell'impatto che tale quantificazione determina in ordine alla gestione*), gli spazi della Casa di Quartiere per finalità istituzionali e/o per interventi e progetti di interesse pubblico, dandone congruo preavviso al gestore.

4. Il Gestore potrà stipulare, in accordo e raccordo con il Quartiere, accordi di collaborazione formali con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici presenti sul territorio al fine di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili a favore della cittadinanza.

La disponibilità a favore di soggetti terzi degli spazi della Casa di Quartiere per usi occasionali potrà avvenire nelle forme e alle condizioni concordate con il Quartiere e rese pubbliche ai sensi del successivo articolo 13.

5. Le forme di collaborazione sopra citate definiscono le modalità in cui i soci di altre associazioni e/o gli utenti delle istituzioni coinvolte possono frequentare la Casa di Quartiere in relazione alle iniziative oggetto degli eventuali accordi e determinano gli impegni dei soggetti a contribuire pro quota agli oneri diretti e indiretti della gestione. L'accordo di collaborazione di cui al precedente comma potrà inoltre, prevedere la designazione di un rappresentante della realtà coinvolta quale membro del Comitato di Gestione della Casa di Quartiere come previsto dal successivo articolo 5.

6. Il Gestore si rende disponibile, nelle modalità concordate con l'Amministrazione e nel rispetto dei relativi rapporti convenzionali da questa sottoscritti in merito, o comunque in base a specifici accordi con gli uffici territoriali degli enti a ciò preposti, a favorire all'interno della Casa l'eventuale inserimento, a supporto delle attività che ivi si realizzano, di persone per lo svolgimento di attività gratuita in favore della collettività quale forma di riparazione del danno a scopo risocializzante e comunque ai fini previsti dalla legge o con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità o Messa alla Prova. Il Gestore, in accordo con il Quartiere, si impegna a favorire il coinvolgimento di giovani coinvolti in progetti di servizio civile o di studenti impegnati in tirocini formativi/curricolari.

7. Il gestore si impegna a trasmettere al Quartiere:

- entro il 31/12 di ogni anno la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo. La programmazione delle attività, redatta anche sulla base degli indirizzi del Consiglio di Quartiere contenuti nel Programma Obiettivo e delle proposte eventualmente emerse dall'Assemblea civica della Casa di Quartiere, potrà essere

modificata e integrata durante l'anno in accordo con il Quartiere;

- entro il 31/05 di ogni anno il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, nel caso di assegnazione della gestione a più soggetti associativi il rendiconto dovrà presentare in forma aggregata le poste, riconducibili alla gestione della Casa di Quartiere, presenti nei bilanci approvati dalle assemblee delle singole associazioni. A questa forma aggregata, che costituirà il "Rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere", e non ai bilanci delle singole associazioni, si dovrà fare riferimento per quanto riguarda la presenza di eventuali avanzi di gestione;
- entro il 31/05 la rendicontazione sociale delle attività svolte, secondo uno schema preventivamente concordato con il Quartiere, unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione;
- le convocazioni delle riunioni degli organi gestionali della Casa di Quartiere con il relativo ordine del giorno ed un estratto sintetico dei verbali relativamente alle decisioni più rilevanti assunte.

8. Il piano di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione, da rilevare secondo la modalità sopra descritta, dovrà essere definito in accordo con il Quartiere, dando priorità a interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorie agli immobili ai sensi del successivo articolo 9, all'acquisizione di attrezzature necessarie, a iniziative solidaristiche o ad accantonamenti per il finanziamento di attività ed eventi in programmazione. Il Quartiere favorisce la cooperazione tra le Case di Quartiere al fine di programmare investimenti congiunti degli avanzi di gestione.

9. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione della Casa di Quartiere e delle sue attività, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

Art. 4 bis Gestione dell'area ortiva annessa alla Casa di Quartiere (Laddove presente)

*NOTA: Inserire quanto necessario all'individuazione dell'area ortiva e alla relativa gestione della stessa facendo riferimento a quanto indicato nel documento inerente agli indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni delle Case di Quartiere adottato con Delibera di Giunta.....*

Art. 5 – Comitato di Gestione

La Casa di Quartiere è gestita dal relativo Comitato di Gestione, ai lavori del Comitato di Gestione può essere richiesta la presenza del Quartiere.

Nelle sedute il cui ordine del giorno preveda la discussione del bilancio e la programmazione annuale delle attività devono comunque essere invitati il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati.

I componenti del Comitato di gestione hanno diritto ad accedere a tutta la documentazione relativa alle attività della Casa di Quartiere.

Nel caso la gestione venga affidata ad un singolo ente del terzo settore il Comitato di Gestione è costituito dal consiglio direttivo dell'ETS concessionario e dai referenti delle realtà che collaborano stabilmente alla gestione della Casa di Quartiere nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo 4, ed è presieduto da un membro eletto tra i suoi componenti.

Nel caso la gestione venga affidata ad una ATS ovvero ad una APS di secondo livello, il Comitato di Gestione è costituito dai rappresentanti legali o delegati dei soggetti partecipanti ed è presieduto dal rappresentante legale/delegato dell'ETS capofila.

#### Art. 6 – Assemblea Civica della Casa di Quartiere

1. E' istituita l'Assemblea civica della Casa di Quartiere ....., con la finalità di coinvolgere cittadini, cittadine e realtà del territorio nella vita della Casa di Quartiere attraverso proposte, espressione di bisogni e partecipazione attiva alla realizzazione delle attività. Il ruolo dell'Assemblea Civica è consultivo.

2. La partecipazione alla stessa è aperta previa registrazione a:

- i cittadini e le cittadine residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- i cittadini e le cittadine non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la propria attività di lavoro, di studio o volontariato;
- le persone straniere e le persone apolide residenti nel Quartiere o che vi svolgano la propria attività di lavoro, di studio o volontariato.

3. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Civica il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati e i rappresentanti delle realtà coinvolte nella gestione della Casa di Quartiere (Comitato di Gestione) e delle ulteriori attività che in essa si svolgono.

4. L'Assemblea Civica è presieduta dal/dalla Presidente del Quartiere o suo/a delegato/a.

5. L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal Quartiere, sentita la Casa di Quartiere, almeno due volte l'anno, indicativamente:

- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano delle attività da svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;
- in aprile/maggio per l'illustrazione del rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, della rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento degli utili, precedentemente concordato con il Quartiere.

6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

#### Art. 7 - Modalità di gestione

Il Gestore non percepirà alcun compenso per la conduzione della Casa di Quartiere ed utilizzerà soci volontari e/o prestatori d'opera aventi regolare rapporto di lavoro.

La Casa di Quartiere rappresenta un progetto autonomo dal punto di vista finanziario, tutte le operazioni finanziarie relative alla Casa di Quartiere devono fare riferimento ad un conto corrente dedicato. *(NOTA: Specificare quanto previsto dagli Indirizzi in relazione alle caratteristiche del soggetto gestore)*

Per la realizzazione di ogni attività, iniziativa o evento, il Gestore, insieme ai soggetti terzi eventualmente coinvolti, dovrà ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche degli spazi o le condizioni d'uso, senza il nulla-osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

Negli spazi della Casa di Quartiere è fatto divieto di installare apparecchi automatici, quali ad esempio slot-machines, videolottery o altri sistemi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza.

L'utilizzo del logo del Comune e del Quartiere deve essere richiesto e autorizzato in relazione a specifiche attività e ad eventi determinati non facenti parte della programmazione annuale già concordata con il Quartiere, secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali.

L'utilizzo dell'Immagine Coordinata della Rete delle Case di Quartiere di Bologna deve essere realizzato nel rispetto di quanto indicato nell'apposito Manuale d'uso.

#### Art. 8 – Impegni del Gestore

1. Il Gestore si impegna al rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna e della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e relativa legge di attuazione 20/06/1952 n. 645 (Legge Scelba), nonché della Legge 25/6/1993 n. 205 (Legge Mancino).

2. Il soggetto gestore è responsabile della gestione e dell'organizzazione della Casa di Quartiere.

3. Nel caso di presenza di dipendenti il soggetto gestore redige e predispone il documento di analisi e valutazione dei rischi in relazione alle attività previste nella Casa di Quartiere, ai sensi del D.Lgs 81/08.

4. Il soggetto gestore e i competenti uffici dell'Amministrazione comunale effettueranno una valutazione complessiva degli immobili al fine di:

- verificare la capienza massima dei locali e le loro condizioni di accessibilità - al pubblico o ai soli soci - in relazione alle diverse attività previste;
- definire di concerto le azioni e gli adempimenti conseguenti.

Dall'esito delle valutazioni di cui sopra possono derivare modifiche o differimenti delle attività concordate in esito alla coprogettazione al fine di renderne compatibile l'esercizio con le caratteristiche del luogo.

5. Il gestore si impegna, in particolare a:

- provvedere all'apertura e chiusura dei locali secondo orari funzionali alle attività svolte e compatibili con le esigenze dei/delle cittadini/e ed a comunicare al Quartiere eventuali periodi di chiusura;
- custodire i locali, le attrezzature e i beni mobili ivi presenti;
- adempiere a qualsiasi onere tributario derivante dalle attività svolte;
- mantenere puliti gli spazi interni ed esterni concessi;

6. Inoltre il Gestore dovrà:

- sostenere i costi per le utenze di acqua, elettricità, gas, telefonia, riscaldamento, ecc. I contratti per le utenze sono intestati direttamente all'Associazione, a meno che ciò non risulti possibile in considerazione delle caratteristiche strutturali degli impianti. In tal caso il Gestore resta impegnato a corrispondere, a richiesta del Comune, un rimborso corrispondente alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione Comunale sulla base....  
*(NOTA: DEFINIRE DA PARTE DEL QUARTIERE a) di un riparto effettuato di concerto con gli uffici comunali competenti. b) la convenzione potrà quantificare la somma forfettaria che l'associazione corrisponderà al Comune a titolo di rimborso, calcolata in relazione alla serie storica dei consumi, alla superficie e alle caratteristiche strutturali degli spazi concessi, tenendo altresì conto dello scorporo degli oneri riconducibili all'eventuale uso degli spazi della Casa di Quartiere per iniziative e progetti promossi dai Quartieri e dai Settori Centrali.);*
- provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree oggetto della convenzione, concordando tipologie e modalità di intervento con gli uffici comunali competenti e a segnalare tempestivamente al Direttore del Quartiere la necessità di interventi manutentivi di competenza comunale.

#### Art. 9 – Impegni del Comune

1. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e delle aree ortive sono a carico del Comune.

2. Il Comune e il soggetto gestore possono concordare che l'esecuzione di determinati interventi di manutenzione straordinaria siano a carico di quest'ultimo. In tal caso il gestore affida l'esecuzione dell'intervento ad un soggetto in possesso delle necessarie qualificazioni il quale provvederà a rilasciare le certificazioni dovute in ordine alla corretta esecuzione dei

lavori. Il rispetto delle predette condizioni esonera il soggetto gestore in ordine ad eventuali responsabilità connesse agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti.

3. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

4. Al fine di garantirne la sostenibilità gestionale, il Comune si impegna inoltre a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di sostenere con contributi finanziari la Casa di Quartiere, anche in ragione della gestione di specifiche attività e interventi sussidiari e complementari a quelli offerti dall'Amministrazione.

Art. 10 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di Quartiere. L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di Quartiere e i relativi adempimenti amministrativi dovranno effettuarsi con le modalità definite nel documento "Case di Quartiere: Indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni" approvato con delibera di Giunta P.G. n. \_\_\_\_/2025 e in conformità ai presupposti normativi ivi richiamati, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.

Nel caso in cui il soggetto gestore ritenga, in relazione alle sue capacità organizzative, che possa risultare maggiormente funzionale la somministrazione da parte di un soggetto terzo, lo propone al Quartiere che è chiamato ad esprimere parere in merito dettando eventuali indirizzi volti a garantire che la modalità di gestione dell'attività di somministrazione risulti comunque coerente con la funzione sociale della Casa. Il soggetto terzo a cui affidare la somministrazione in deroga dovrà comunque essere individuato in un altro ente del terzo settore.

Art. 11 - Oneri assicurativi e responsabilità

Il Gestore si impegna ad assumere la custodia degli spazi ai sensi dell'art. 2051 c.c. e adotterà ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del medesimo, nonché dai dipendenti, volontari, operatori, o altri soggetti di cui il Gestore si avvalga.

Il Gestore si obbliga a stipulare polizza assicurativa con adeguati massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e Prestatori d'opera (laddove esistenti), nonché polizza incendio e rischi accessori. Copia di tali polizze saranno consegnate al Quartiere entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Le modalità sono definite nel documento "Case di Quartiere: Indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni" approvato con delibera di Giunta P.G. n. \_\_\_\_/2025 in conformità alla normativa vigente in materia, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.

Art. 12 - Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di quattro anni fino al (.....) (NOTA: in caso di prima assegnazione è possibile inserire la facoltà di rinnovo per ulteriori quattro anni con atto

*espresso e motivato del Quartiere*), con decorrenza della sua efficacia dal momento della sottoscrizione. Se necessario al fine di garantire la continuità delle attività della Casa di Quartiere, la convenzione potrà essere prorogata alla scadenza fino ad un massimo di sei mesi. Il Gestore è obbligato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni contrattuali pattuite, nessuna esclusa.

Alla scadenza il bene immobile, compreso eventuali arredi ed attrezzature di proprietà comunale, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il Gestore non provveda alla riconsegna degli spazi liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

#### Art. 13 - Trasparenza e Rendicontazione

La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella gestione della Casa di Quartiere al fine di valorizzare e monitorare le attività concretamente realizzate e l'impatto sociale generato a favore della comunità.

Il Gestore dovrà presentare al Quartiere entro i termini e nelle modalità previste dal precedente art. 4:

- la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo con particolare riguardo alle finalità e gli indirizzi specifici della Casa medesima;
- il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione.

Tutti i documenti relativi alle Case di Quartiere (Convenzioni, Accordi di collaborazione, Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, modalità di richiesta, condizioni e utilizzo degli spazi delle Case di Quartiere da parte di terzi, convocazioni e verbali dell'assemblea civica ecc.) sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nella sezione Partecipa del sito Iperbole Rete Civica.

Il gestore è tenuto inoltre a fornire a semplice richiesta del Quartiere ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene ed alle attività svolte.

#### Art. 14 - Decadenza, revoca, sospensione e risoluzione anticipata della convenzione

Qualora il Gestore non ottemperasse agli obblighi assunti e fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, il Quartiere invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali prestabilite.

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al Gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si avvale della facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione, previa comunicazione al Gestore, in caso di:

- scioglimento del soggetto gestore;
- reiterate omissioni nella presentazione della documentazione da produrre al Comune in base alla presente convenzione oppure dietro richiesta;

- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal Gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altri soggetti pubblici e/o privati, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati e/o contravvenzioni di natura penale a carico di persone che operano per conto del Gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione degli spazi;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- subconcessione degli spazi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, al di fuori dei casi previsti dalla presente convenzione.

Nel caso di convenzione stipulata con una ATS, Associazione temporanea di scopo, se dalla medesima recede il soggetto capofila il Comitato di Gestione dovrà dare immediata comunicazione al Quartiere che valuterà insieme ai componenti del Comitato di Gestione rimanenti che: risultino titolari, da soli, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; siano in grado di assicurare il corretto svolgimento delle attività residue; venga scelto un nuovo capofila all'interno della compagine dei soggetti rimanenti che possieda i requisiti previsti dall'avviso e dalla convenzione per il soggetto capofila. Nel caso la valutazione dei suddetti elementi risultasse negativa il Comitato di Gestione decade e sarà pertanto necessario emanare un nuovo avviso pubblico o riaprire la fase di co-progettazione.

Eventuali mutamenti della compagine (altri soggetti) non dovranno comportare mutamenti dell'assetto delle attività e della programmazione concordata con il Quartiere.

#### Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, sono a carico del Gestore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Tali oneri sono: marche da bollo, diritti di segreteria ed eventuali spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

#### Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

#### Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che non è possibile definire in via amministrativa è competente il Foro di Bologna.

#### Art. 18 - Rinvio a fonti normative

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

p. il Quartiere  
Il Direttore

p. la Casa di Quartiere  
Il Presidente